



2 B Soluzioni Srl
V.le Tunisia, 44
cap 20124 Milano
Tel: 02 6598048
Fax 02 6597899
<http://www.duebisoluzioni.it>
info@duebisoluzioni.it

NOTA INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DI SOLUZIONI DI VIDEO SORVEGLIANZA

Questo documento vuole rappresentare una sintesi delle regole generali a cui attenersi per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, ma non è in alcun modo, sostitutivo del provvedimento generale del garante per la protezione dei dati personali.

Per video sorvegliare, video registrare o rilevare, in linea di principio è "sufficiente" che lo scopo sia lecito, cioè le ragioni per le quali la misura viene adottata non interferiscano con la vita privata dei soggetti ripresi, che ne tuteli la dignità, l'immagine, con esclusione dei luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) dove gli adempimenti del datore di lavoro verso i propri dipendenti sono riconducibili alla seguente sintesi.

A CHI SI APPLICA

Tutte le imprese industriali e commerciali - indipendentemente dal numero di addetti impiegati - che intendano, per ragioni di sicurezza, installare impianti di sorveglianza video che potenzialmente possano riprendere anche l'attività dei lavoratori, devono espletare la procedura prevista dall'art. 4 L. 300/1970 (statuto dei lavoratori).

Infatti, l'art. 35 dello Statuto dei lavoratori – Campo di applicazione – prevede il requisito dei 15 dipendenti (5 per le imprese agricole) solo per l'applicazione dell'art. 18 e del titolo III della legge recante la disciplina "Dell'attività Sindacale", non ponendo alcun limite dimensionale per quanto riguarda il predetto art. 4.

ADEMPIMENTI

Il datore di lavoro può, ai sensi del predetto art. 4, avvalersi di impianti di sicurezza con telecamere: previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSU); in mancanza di accordo, oppure in caso non vi sia una rappresentanza sindacale in azienda, il datore di lavoro dovrà presentare domanda alla competente direzione provinciale del lavoro.

L'accordo con le rappresentanze sindacali non prevede procedure particolari; l'accordo dovrà specificare che le telecamere hanno esclusivo scopo di controllo ai fini della sicurezza e non verranno usate per controllare i lavoratori, allegando la pianta dei locali interessati con la posizione delle telecamere.

In caso sia necessario ricorrere alla direzione provinciale del lavoro sarà necessario fare un'istanza che contenga le motivazioni che hanno portato alla decisione di installare tali misure di sicurezza, allegando eventuali denunce per furti subiti e la pianta dei locali interessati con la posizione prevista per le telecamere; la Direzione Provinciale del Lavoro previa verifica in loco rilascerà l'autorizzazione richiesta.

CONSENSO

I soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, la cui applicazione risulta molto semplice se rivolta al lavoratore dipendente. Oppure sia presente uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. [23](#) e [24](#) del Codice).

In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento. Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi.

Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti, consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.



2 B Soluzioni Srl
V.le Tunisia, 44
cap 20124 Milano
Tel: 02 6598048
Fax 02 6597899
<http://www.duebisoluzioni.it>
info@duebisoluzioni.it

Un'ideale alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi ([art. 24, comma 1, lett. g\), del Codice](#)). Il provvedimento, individua i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro

REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI

I trattamenti di dati, possono essere più invasivi rispetto alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, talora solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato. E ciò in considerazione delle molteplici attività di elaborazione cui i dati, possono essere sottoposti anche ad altri fini.

In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente all'erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi alle varie forme di trasporto) o a specifiche attività (che si svolgono ad esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale od industriale in relazione a particolari tipi di attività).

DURATA DELL'EVENTUALE CONSERVAZIONE

In applicazione del principio di proporzionalità (v. anche [art. 11, comma 1, lett. e\), del Codice](#)), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

DOCUMENTAZIONE DELLE SCELTE

Le ragioni delle scelte, quindi i motivi per i quali si installa in sistema di video sorveglianza, devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate ([art. 7 del Codice](#)). La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice ([art. 10, commi 3 s., del Codice](#)). A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.